Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Micologica ed Ecologica Romana (A.M.E.R.)"

TITOLO I- DENOMINAZIONE - SEDE - DISCIPLINA - DURATA

Art. 1 - Denominazione.

- 1.1. Ai sensi del D. Lgs nº 117 del 3 luglio 2017,viene costituita come Ente del Terzo Settore una Associazione di Promozione Sociale riconosciuta che viene chiamata "Associazione Micologica ed Ecologica Romana" (in breve "A.M.E.R."), da ora in avanti denominata "Associazione". Una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà completata con l'acronimo APS: "Associazione Micologica ed Ecologica Romana APS" (in breve "A.M.E.R. APS"),che costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 1.2. L'Associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto; pertanto non è consentito distribuire, neanche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
- 1.4. L'Associazione esprime la continuità ideale dell'A.M.E.R. Associazione Micologica ed Ecologica Romana (ente non profit di tipo associativo svolgente attività culturale) costituita in Roma il 10 aprile 1973 e trasformata in ONLUS IL 30/09/2004, con finalità di studio della micologia e delle sue relazioni con la botanica, la medicina, la biologia, la biochimica e l'ecologia, allo scopo di migliorare il patrimonio ambientale e di accrescerne le conoscenze.

Art. 2 - Sede.

- 2.1. L'associazione ha sede attualmente a Roma in via Tuscolana nº 548 e opera su tutto il territorio nazionale e all'estero.
- 2.2. La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo senza modificare lo statuto.
- 2.3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 - Disciplina

- 3.1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
- 3.2. L'Associazione agisce ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo del 3/07/2017 n. 117 Codice del Terzo Settore, della legislazione regionale in materia di associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 3.3. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, non temporaneità del rapporto associativo.
- 3.4.Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte gratuitamente e rispettano il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
- 3.5. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di iniziative con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.6. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati solo per quanto necessario allo svolgimento di attività di interesse generale ed al perseguimento delle loro finalità.
- 3.7. E' esclusa qualsiasi attività partitica, sindacale, professionale o di categoria ovvero la tutela economica degli associati.

TITOLO II - FINALITA'

Art. 5 - Oggetto e finalità

- 5.1. L'Associazione persegue in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, come descritte:
- a) nell'art. 5, punto e) del Decreto Lgsl. 3 luglio 2017, n° 117 "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi"
- b) nell'art. 5, punto d) del Decreto Lgsl. 3 luglio 2017, n° 117 "attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"
- c) nell'art. 5, punto i) del Decreto Lgsl. 3 luglio 2017, n° 117 "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"

Art. 6 - Perseguimento degli scopi sociali.

6.1. Le finalità sopra esposte saranno perseguite mediante iniziative e attività svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi.

A titolo solo esemplificativo ma non esaustivo si indicano le seguenti:

- a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come sviluppo dei comportamenti relativi;
- b) promuovere la salvaguardia del patrimonio ambientale educando al rispetto e alla conservazione della natura e dell'ambiente;
- c) promuovere e diffondere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica presso i giovani e nelle scuole;
- d) promuovere la raccolta di materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo all'ambiente -con riguardo all'ecologia, alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione della collettività anche mediante stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni;
- e) promuovere lo studio dei problemi connessi alla botanica in generale e alla micologia in particolare, al fine di favorire una attenta gestione del territorio agro-forestale acquisendo la conoscenza del ruolo dei funghi nell'ecosistema;
- f) promuovere la divulgazione delle conoscenze micologiche per prevenire gli inconvenienti derivanti da una manchevole informazione;
- g) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia e la conoscenza delle sostanze farmacologiche dei funghi;
- h) organizzare corsi di formazione, iniziative culturali, giornate di studio, mostre, visite guidate, convegni, seminari regionali, nazionali ed internazionali ed ogni altra iniziativa utile alla realizzazione degli scopi di cui al presente statuto;
- i) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi e delle altre specie botaniche, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
- j) collaborare e promuovere iniziative comuni con Ricercatori, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati ed altre Associazioni che perseguano finalità analoghe;
- k) aderire, partecipare e concedere adesioni ad associazioni o ad altri organismi aventi attività e fini analoghi ai propri.
- 6.2. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle elencate all'Art. 5 del CTS, purché connesse e dipendenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'Art. 6 del CTS, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

6.3. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzidi donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III - ASSOCIATI

Art. 7 - Soci.

- 7.1. Il numero degli associati è illimitato e tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.
- 7.2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che sono interessate alla realizzazione dei fini istituzionali, ne condividono spirito e ideali, collaborano per perseguirli secondo le possibilità e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 7.3. La quota annuale a carico degli associati è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
- 7.4. L'attività degli associati è svolta in modo personale, spontaneo e prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività se preventivamente autorizzate e documentate, purché nei limiti eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo;
- 7.5. Per tutti i rapporti con l'Associazione il domicilio degli associati è quello risultante dal libro dei soci comunicato dall'associato all'atto della domanda di iscrizione. La variazione del domicilio degli associati deve essere comunicata all'Associazione con lettera raccomandata o con mezzo informatico o telematico ed ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione.
- 7.6 Le persone giuridiche sono rappresentate all'interno dell'Associazione da una persona fisica indicata dall'organo amministrativo dell'Ente.

Art. 8 - Ammissione.

- 8.1. La domanda di ammissione è avanzata al Consiglio Direttivo per scritto dal richiedente e dovrà contenere
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 8.2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- 8.3. Il Consiglio Direttivo ammette il nuovo socio o respinge la sua domanda entro 60 giorni, motivando la propria decisione; in caso di rigetto l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
- 8.4. L'accettazione si concretizza con il pagamento della quota associativa e, da tale momento, il richiedente viene considerato socio.
- 8.5. Per la domanda di ammissione e per ogni altro caso in cui nel presente Statuto si utilizza la locuzione "per scritto", deve intendersi che è valida ogni comunicazione scritta ed inviata anche tramite messaggio elettronico (e-mail) o altro dispositivo, purché documentabile.
- 8.6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 9 - Diritti dei soci.

- 9.1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e in particolare:
- a) Consultare gratuitamente la Rivista Micologica Romana pubblicata nel sito dell'Associazione, limitatamente agli anni di iscrizione;
- b) Partecipare alle Assemblee, eleggere gli organi dell'Associazione e di esservi eletti;
- c) Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) Frequentare i locali dell'Associazione;
- e) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f) Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- g) Essere rimborsati dalle spese sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e se preventivamente autorizzate;
- h) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- 9.2. Gli associati, candidati alle cariche elettive, devono far pervenire per iscritto alla Segreteria
- dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, la propria candidatura.
- 9.3. Ogni associato non si può candidare per più di una carica elettiva.
- 9.4. Nel caso di persone giuridiche possono essere elette le persone fisiche designate dagli Enti soci a rappresentarle.

Art. 10 - Doveri dei soci.

- 10.1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci:
- a) all'osservanza delle norme dello Statuto e dei regolamenti, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione;
- b) a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) a versare il pagamento annuale della quota associativa entro il 30 marzo di ciascun anno nella misura fissata dal Consiglio Direttivo secondo le modalità che lo stesso stabilirà.
- 10.2. Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione è improntato a spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio.

- 11.1 La qualità di socio può essere persa per i seguenti motivi:
- a) dimissioni,attraverso comunicazione scritta al Consiglio Direttivo per altra chiara espressione di tale volontà:
- b) esclusione, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione e l'Assemblea dei Soci la ratifica con voto segreto, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'Associazione, per atti od omissioni compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto, per atti od omissioni che danneggino l'associazione o la sua immagine,per motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- c) decadenza, è automatica in caso di ritardo superiore a sei mesi nel pagamento della quota associativa.
- c) decesso.
- 11.2. L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea con voto segreto.
- 11.3. I soci dimessi o esclusi o decaduti, nonché i familiari di quelli deceduti, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative, delle offerte o donazioni effettuate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 12 - Indicazione degli organi.

- 12.1. Sono organi sociali dell'associazione:
- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Garante;
- g) il Revisore Contabile.
- 12.2. Sono organi operativi istituzionali dell'associazione:
- h) il Comitato Scientifico;
- i) il Comitato di Redazione;
- j) le Sezioni Locali.

12.2. Le cariche sono elettive e gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese autorizzate e documentate.

Art. 13 - Assemblea.

- 13.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote sociali.
- 13.2. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
- 13.3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 14 - Convocazione

- 14.1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente (in caso di sua assenza o impedimento, del Segretario Generale) almeno una volta all'anno entro il mese di aprile e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
- 14.2. L'Assemblea può essere chiesta da un terzo dei soci, facendone richiesta scritta al Presidente. La richiesta deve contenere le motivazioni della convocazione e gli argomenti che si vogliono inserire nell'ordine del giorno. Il Presidente prende atto ed entro 30 giorni convoca l'Assemblea.
- 14.3. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati ordine del giorno, data, luogo e ora dell'adunanza, di prima e di eventuale seconda convocazione.
- 14.4. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione a partire dal giorno successivo alla prima.
- 14.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario Generale; in loro assenza assumeranno il ruolo di Presidente e di Segretario dell'Assemblea, nell'ordine, i due Consiglieri più anziani.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea.

- 15.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.
- 15.2. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
- 15.3. L'Assemblea ha facoltà di stabilire un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 16 - Votazione.

- 16.1. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e comunque in conformità alle previsioni di legge nonché alle disposizioni previste dal presente statuto.
- 16.2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 16.3. Per le modifiche dello statuto è richiesta una maggioranza dei due terzi dei presenti. Per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 16.4. Le votazioni sono palesi tranne quelli riguardanti i soci.

Art. 17 - Delibere. Verbalizzazione. Vincolo.

- 17.1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dal Presidente.
- 17.2. Il verbale è custodito, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.
- 17.3. Ogni socio dell'associazione ha diritto di consultare il verbale.
- 17.4. Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i soci, anche gli assenti ei dissenzienti.

Art. 18 - Deleghe.

- 18.1. Ogni socio possiede un solo voto.
- 18.2. Le persone giuridiche sono rappresentate in Assemblea dal proprio Presidente o da persona da lui delegata per scritto.
- 18.3. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta.
- 18.4. Nessun socio può ottenere un numero di deleghe superiori a due.

Art. 19 - Poteri

- 19.1. E' compito dell'Assemblea ordinaria dei soci:
- A determinare l'indirizzo generale dell'Associazione;
- B approvare o respingere il Rendiconto Economico Finanziario Annuale, il bilancio preventivo e le rispettive note integrative e relazioni di missione;
- C approvare i piani annuali del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- D eleggere il Consiglio Direttivo, determinando il numero dei Consiglieri e le modalità di votazione in cui si intendono eletti gli aventi diritto che abbiano riportato il maggior numero dei voti;
- E nominare il Garante:
- F nominare il Revisore Contabile tra i soci o non soci:
- G revocare le cariche precedenti con decisione motivata;
- H deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- I l'esclusione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, se ne ricorrono i casi;
- L- deliberare su quanto altro demandato per legge o per Statuto, o su quanto sottoposto dal Consiglio Direttivo nonché sugli argomenti oggetto di motivata richiesta del Revisore.
- 19.2. E' compito dell'Assemblea straordinaria dei soci:
- M approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- N deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri.
- 19.3. Per i punti G, H, M, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti. Per il punto N è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 20 - Consiglio Direttivo.

- 20.1.Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea determina di volta in volta il numero dei componenti.
- 20.2. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, il Codice Fiscale, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 21 - Durata. Revoca. Cooptazione. Decadenza.

- 21.1. I membri del Consiglio Direttivo restano incarica tre anni e sono rieleggibili.
- 21.2. I membri del Consiglio Direttivo, singolarmente o collettivamente, possono essere revocati dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi.
- 21.3. Nel caso di Enti, il Consigliere a cui venga revocata la delega di rappresentanza dall'Ente socio di appartenenza decade in automatico; la nomina di un Consigliere in sostituzione avviene secondo quanto previsto dal presente statuto.
- 21.4. In caso di dimissioni di un membro, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione mediante cooptazione, che deve essere sottoposta alla ratifica della prima Assemblea. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
- 21.5. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
- 21.6. Il Consigliere assente per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo senza darne avviso o senza un motivo ritenuto valido dal Consiglio stesso, decade automaticamente dalla carica.
- 21.7. Viene data facoltà al Consiglio Direttivo di cooptare uno o più soci per particolari esigenze operative. In ogni caso i nuovi Consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Art. 22-Poteri

- 22.1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- 22.2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

- 22.3. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.
- 22.4. Il Consiglio Direttivo:
- A elegge al suo interno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale;
- B cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- C provvede, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere, alla stesura del Rendimento Economico Finanziario Annuale, del bilancio consuntivo e delle rispettive relazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea:
- D determina l'importo annuo delle quote associative;
- E stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- F- nomina il Presidente, il Direttore ed il Vice Direttore del Comitato Scientifico;
- G nomina il Comitato di Redazione;
- H conferisce incarichi per il raggiungimento dei fini istituzionali statutari;
- I compila le liste elettorali e indice le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità stabilite dall'assemblea;
- L istituisce e sopprime sedi associative secondarie;
- M dà e concede adesioni e partecipazioni ad altri enti aventi attività e fini analoghi a quelli dell'Associazione;
- N delibera l'ammissione di nuovi soci:
- O delibera l'esclusione di soci e la sottopone alla ratifica dell'Assemblea;
- P procede alla cooptazione di membri di cui al punto 21.3 e 21.6;
- 22.5. Il Consiglio Direttivo svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità istituzionali statutarie assumendo tutte le iniziative atte allo scopo. Potrà a tal fine, se ritenuto necessario, compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'associazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Art. 23 - Convocazione.

- 23.1. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario Generale e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.
- 23.2. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta(anche posta elettronica) contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante altro mezzo di telecomunicazione (telegramma o posta elettronica) almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
- 23.3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 24 - Funzionamento

- 24.1. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Segretario Generale o, in mancanza di quest'ultimo, dal membro del Consiglio più anziano.
- 24.2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale o, in mancanza, da persona designata da chi presiede la riunione.
- 24.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
- 24.4. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 24.5 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto al voto, il Garante, il Revisore dei Conti , il Direttore del Comitato Scientifico.

Art. 25 - Presidente.

- 25.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
- 25.2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 26 - Poteri

26.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, di fronte a terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno quali, ad esempio,

stipulare le convenzioni e i contratti, aprire e chiudere conti correnti, avanzare richieste di fido, incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie, compiere tutti gli atti giuridici relativi all'associazione.

- 26.2. Il Presidente ha i poteri della ordinaria amministrazione su direttiva del Consiglio Direttivo e gli potranno essere eventualmente delegati poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
- 26.3. In particolare compete al Presidente:
- A convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo stabilendone l'ordine del giorno;
- B vigilare perché siano osservate le norme statutarie;
- C vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione.
- 26.4. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile che dovrà essere convocata entro sette giorni.
- 26.5. Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Segretario Generale o dal Consigliere più anziano per carica.
- 26.6. Il Presidente decade dalla carica per assenza od impedimento di durata superiore a tre mesi.

Art. 27 - Tesoriere e Segretario

27.1. Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Provvede alla riscossione delle quote associative, dei contributi e di ogni altra entrata prevista dallo Statuto, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo oltre a quelli inerenti le spese ordinarie relative alla gestione della sede (utenze, spese varie ecc)

Tiene il registro, anche su supporti informatici, delle entrate e delle uscite.

- 27.2. Il Tesoriere predispone la bozza del Rendimento Economico Finanziario Annuale e quella del bilancio preventivo complete delle rispettive note integrative e relazioni di missione da sottoporre al Consiglio Direttivo.
- 27.3. Il Tesoriere ha i poteri di firma sui depositi e conti intestati all'Associazione presso istituti bancari e/o amministrazioni postali. In caso di assenza prolungata od impedimento temporaneo i poteri di firma del Tesoriere sono attribuiti dal Consiglio Direttivo ad un altro membro del Consiglio stesso.
- 27.4. Al Segretario Generale spetta il coordinamento delle attività associative per il raggiungimento delle finalità statutarie.
- 27.5. Il Segretario Generale sostituisce il Presidente, nel caso di assenza o impedimento, con tutti i poteri di firma e rappresentanza dell'Associazione.

Art. 28 - Garante

- 28.1. Il Garante dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica viene conferita dall'Assemblea solo ad un socio dell'Associazione.
- 28.2. Il Garante partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo a carattere consultivo senza diritto di voto. Ha il compito di dirimere ogni eventuale vertenza fra i soci.
- 28.3. Il Garante ha facoltà di voto in caso di esclusione di un socio. La sua decisione è vincolante.
- 28.4. La carica di Garante è incompatibile con le altre cariche associative ed è in ogni caso gratuita.

Art. 29 - Revisore Contabile

29.1. L'Assemblea nomina, per la durata di tre anni, un Revisore Contabile scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il MEF. Il Revisore Contabile dovrà trimestralmente effettuare il controllo dei conti e le verifiche disposte dalla legge, redigendone un apposito verbale.

29.4. Il Revisore Contabile:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- redige al termine dell'esercizio finanziario una propria relazione al bilancio consuntivo.
- 29.5. La carica di Revisore Contabile è incompatibile con le altre cariche associative.

Art. 30 - Comitato Scientifico

30.1. Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica, opera nel campo della micologia applicata alla medicina, alla botanica ed all'ecologia. Ha il compito e la responsabilità di garantire l'esattezza scientifica ed il rigore dottrinale di qualsiasi attività associativa.

- 30.2. Per le attività scientifiche il Comitato può disporre della biblioteca e dei supporti scientifici che il Consiglio Direttivo delibera di mettere a disposizione anche con eventuali programmi di spesa. Esso assume la struttura approvata dal Consiglio Direttivo.
- 30.3. La qualifica di membro del Comitato Scientifico viene conferita dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione sia direttamente che su proposta del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca della detta qualifica.
- 30.4. Il Comitato è composto da un numero illimitato di membri. E' presieduto dal Presidente o in sua vece dal Direttore, entrambi nominati dal Consiglio Direttivo, i quali hanno il compito di garantire la continuità dei programmi dell'Associazione. Al Vice Direttore è affidato il compito di assegnare gli incarichi necessari allo svolgimento delle varie attività.
- 30.5. La carica di Componente il Comitato Scientifico è compatibile con le altre cariche associative.

Art. 31 - Comitato di Redazione

31.1 Il Comitato di Redazione rappresenta uno strumento operativo al servizio dell'Associazione, all'indirizzo della quale deve adeguarsi agendo in armonia con il Consiglio Direttivo. Esso assume la struttura ed il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 32 - Sezioni dell'A.M.E.R.

- 33.1. Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di Sezioni locali dell'A.M.E.R. disciplinandone le modalità di costituzione e funzionamento.
- 33.2. Le Sezioni dovranno inviare alla Sede dell'A.M.E.R. gli elenchi nominativi degli iscritti e le quote associative come da apposito Regolamento.

TITOLO V - PATRIMONIO, RISORSE E BILANCIO

Art. 33 - Libri sociali

33.1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro di prima nota cassa;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e degli altri organi sociali che sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

Art. 34 - Indicazione delle Risorse

- 34.1. Le Risorse per la gestione sono costituite:
- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità dei fini istituzionali dell'Associazione
- c) da ogni altro contributo o finanziamento dello stato, delle istituzioni, degli enti pubblici e degli organismi internazionali;
 - d) dai contributi di privati (persone fisiche e giuridiche);
 - e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti non vincolati;
 - f) da entrate patrimoniali;
 - g) da eventuali entrate per servizi prestati in attuazione di attività istituzionali statutarie;
- h) da entrate per attività diverse da quelle elencate all'Art.5 del CTS, purché connesse e dipendenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del CTS.

L'accettazione di eventuali lasciti o donazioni è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 35-Patrimonio

- 35.1. Il Patrimonio è formato:
- a) dal patrimonio iniziale di € 15.000,00 costituito per il riconoscimento come persona giuridica;

- b) dalle riserve risultanti dall'eccedenza del patrimonio netto del trasformato ente non profit con l'importo di € 15.000,00 di cui alla lettera a);
- c) dalle riserve eventualmente costituite con la parte degli avanzi netti di gestione non destinata al reimpiego nell'esercizio successivo;
 - d) dai fondi vincolati ricevuti in lascito o donazione.
- 35.2. I beni, mobili o immobili, di proprietà dei soci o di terzi possono essere dati in comodato gratuito alla associazione.
- 35.3. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
- 35.4. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini statutari.

Art. 36 - Esercizio sociale.

- 36.1. L'esercizio sociale dell'associazione decorre dal 1 gennaioal 31 dicembre di ogni anno.
- 36.2. Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il Rendimento Economico Finanziario Annuale che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile mentre il bilancio preventivo sarà presentato entro il 10 dicembre.
- 36.3. Il Rendimento Economico Finanziario Annuale, se disposto dalle vigenti leggi, sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 37 - Formazione e contenuto del Rendimento Economico Finanziario Annuale (obilancio).

- 37.1. Rendimento Economico Finanziario Annuale è elaborato dal Consiglio Direttivo che si avvale del Tesoriere, è presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
- 37.2. Nel Rendimento Economico Finanziario Annuale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
- 37.3. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E NORME FINALI

Art. 38 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

- 38.1 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato da un'Assemblea straordinaria, secondo le modalità indicate dall'art. 19 punto N del presente Statuto.
- 38.2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
- 38.3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 39 - Disposizioni finali.

39.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.